

Al Sig. Sindaco
del Comune di
CAVENAGO DI BRIANZA

OGGETTO: **Comunicazione disponibilità autenticazione firme.**

Il/la sottoscritto/a
nato/a a, il
Consigliere/a comunale, visto l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 e modificato, da ultimo, dall'art. 6, comma 6, della legge 3 novembre 2017, n. 165, che recita testualmente al comma 1, ultimo periodo:

“Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al Sindaco”.

COMUNICA

la propria disponibilità, ad eseguire le autenticazioni previste dal citato art. 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti fissati dal Consiglio di Stato con sentenze del 9 ottobre 2013, n. 22, in Adunanza Plenaria e del 18 maggio 2015, n. 2527 - Quinta Sezione;¹ per la raccolta firme delle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno 2024.

DICHIARA

- di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall'ente a cui è indirizzato il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa;
- che firmerà come segue:

Firma per esteso

Firma abbreviata

.....

.....

Il/La Consigliere/a comunale

.....

Data

¹ **CONSIGLIO DI STATO – Adunanza Plenaria - Sentenza 9 ottobre 2013, n. 22**

«Tutti i pubblici ufficiali espressamente menzionati nell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, e in analoghe norme regionali che disciplinano l'autenticazione delle sottoscrizioni degli elettori, sono titolari del predetto potere di autenticazione esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono, con conseguente nullità delle autenticazioni effettuate fuori dal suddetto ambito territoriale.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione - Sentenza 18 maggio 2015, n. 2527

«...i consiglieri comunali non possono autenticare le sottoscrizioni di presentazione delle liste concorrenti in elezioni che non si tengono nel proprio ambito territoriale...»